

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima (*Deliberazione*) 22

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

Audizione di Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione (*Svolgimento e conclusione*) 23

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 23

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 24

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e subemendamenti approvati*) 28

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07507 Chiarelli e Capezzone: Sul programma di protezione di Rocco Varacalli 26

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 33

AVVERTENZA 27

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti

modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

(*Deliberazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'arti-

colo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di magistrati, rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, nonché di professori universitari ed esperti della materia oggetto delle proposte di legge.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

Audizione di Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Fulvio BALDI, *Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Nicola MOLTENI (LNA), Antonio MAROTTA (AP), Vittorio FERRARESI (M5S), Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), David ERMINI (PD).

Risponde ai quesiti posti Fulvio BALDI, *Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Gaetana GRECO (PD) *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame concerne l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea e i sei Stati centro-americani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama),

considerati come un'entità regionale integrata, requisito questo che l'Unione europea privilegia proprio per la stipula di accordi di associazione con l'esterno.

Rileva che il predetto Accordo presenta un'ampiezza notevole, contando, oltre al preambolo, 363 articoli, 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale.

Per quanto concerne i profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione II, segnala che tra i settori nei quali si esplicherà la cooperazione tra l'Unione europea e l'America centrale figura quello della giustizia e della sicurezza. In particolare, si dà rilievo si dà rilievo alla cooperazione per elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi standard internazionali (articolo 34), favorendo tuttavia la libera circolazione dei dati stessi tra le Parti dell'Accordo. Specifici articoli sono, altresì, dedicati alla lotta al narcotraffico, al riciclaggio di denaro, ivi compreso il possibile sbocco del finanziamento di attività terroristiche, al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla lotta alla corruzione, al contrasto al traffico illecito di armi leggere e alla lotta al terrorismo, da condurre nel pieno rispetto della sovranità degli Stati, delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, del principio del giusto processo e delle libertà fondamentali.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2016.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra la proposta emendativa a sua firma 1.246, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.246.

Franco VAZIO, *relatore*, anche a nome del collega Berretta, esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Ferranti 1.25, proposta dal rappresentante del Governo nella seduta del 21 gennaio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accetta la riformulazione del suo emendamento 1.25, proposta dal Governo.

Alfonso BONAFEDE (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del suo Gruppo sull'emendamento Ferranti 1.25, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 1.25 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.25 (*Nuova formulazione*), interamente sostitutivo della lettera *b*) del comma 1, gli emendamenti Bazoli 1.27, Sannicandro 1.28, Chiarrelli 1.29, Bonafede 1.30 e 1.31, Turco 1.32 3 1.33, Amoddio 1.34 e 1.35, Bazoli 1.36, Turco 1.37, Iori 1.38, Bazoli 1.39, Iori 1.40, Bazoli 1.41, Zampa 1.42, Bazoli 1.43, Gebhard 1.44, Pagano 1.45, Bonafede 1.46 e 1.47, Amoddio 1.247 e 1.48, Bazoli 1.49, Zampa 1.50, Santerini 1.51, Gebhard 1.52, Turco 1.53, Amoddio 1.54, Bonafede 1.55, Amoddio 1.56, Rostan 1.57, Turco 1.58, Bonafede 1.59 e 1.60, Amoddio 1.61, Turco

1.62, 1.63 e 1.64, Amoddio 1.65, 1.66 e 1.67, Schullian 1.68, Bazoli 1.70, Santerini 1.71 e 1.72, Morani 1.73 e 1.74, Zampa 1.75 non saranno posti in votazione, andando anch'essi ad incidere sulla predetta lettera *b*).

Avverte, inoltre, che l'emendamento Binetti 1.76 non sarà posto in votazione in quanto, per il suo contenuto, è assorbito dall'emendamento 1.25 (*Nuova formulazione*) appena approvato.

Michela ROSTAN (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.77.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colletti 1.78, volto a sopprimere il criterio di delega diretto alla « semplificazione e razionalizzazione » del processo civile. Ritiene, infatti, che il predetto criterio finisca, di fatto, con lo snaturare la struttura del processo di cognizione, pregiudicando i diritti e le garanzie processuali delle parti, in particolare il principio del contraddittorio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pur concordando con il collega Bonafede sulla necessità che il processo di cognizione non sia ispirato a criteri di giustizia meramente « sommaria », osserva tuttavia che uno dei principali obiettivi della riforma del processo civile dovrebbe essere proprio quello di salvaguardare esigenze di speditezza e rapidità.

Alfredo BAZOLI (PD), nel concordare con la presidente Ferranti, evidenzia come il problema principale della giustizia civile sia rappresentato dalla lentezza dei processi, che dovrebbero invece concludersi in tempi ragionevoli.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, anche a nome del collega Vazio, rileva che il criterio di delega introdotto dal provvedimento in discussione è volto ad assicurare, con riferimento ai tre gradi di giudizio, la ragionevole durata del processo, nel rispetto del principio del contraddit-

torio e delle prerogative processuali delle parti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ribadisce che le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame siano, a suo avviso, eccessivamente orientate a privilegiare esigenze di accelerazione del processo civile, pregiudicando i diritti delle parti.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) richiama l'attenzione sul successivo emendamento Schullian 1.79, volto a prevedere espressamente tra i criteri di delega, la garanzia del contraddittorio. Nel ritenere, infatti, tale emendamento condivisibile nel merito, preannuncia sullo stesso il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, anche a nome del collega Vazio, nel riconsiderare l'orientamento precedentemente espresso sull'emendamento Schullian 1.79, esprime sullo stesso parere favorevole.

Il viceministro Enrico COSTA concorda con i relatori.

Alfonso BONAFEDE (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo sull'emendamento Schullian 1.79.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.78, approva l'emendamento Schullian 1.79 (*vedi allegato 1*) sottoscritto dall'onorevole Sannicandro, quindi respinge gli emendamenti Colletti 1. 80 e 1.81.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.83.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.82

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'illustrare il subemendamento a sua firma 0.1.500.1, ritiene che la « valorizzazione » dell'istituto della proposta di conciliazione

del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile, sia un termine alquanto generico ed ambiguo, dovendosi meglio definire l'ambito di applicazione della proposta emendativa 1.500 dei relatori. Per tali ragioni, rileva l'opportunità che la predetta proposta emendativa ed i relativi subemendamenti siano accantonati, ai fini di una più approfondita valutazione.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Berretta, non concorda sulla richiesta di accantonamento testé espressa dal collega Bonafede, ritenendo che la disposizione introdotta dall'emendamento in discussione non rappresenti una norma asistemica, essendo ispirata ai medesimi principi di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bonafede, ritiene non pertinente il richiamo all'articolo 420 del codice di procedura civile, le cui disposizioni sono applicabili esclusivamente nell'ambito del rito del lavoro. Ritiene altresì non condivisibile il richiamo all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, cui pure si fa riferimento nell'emendamento 1.500 dei relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'articolo 116, comma 2, del codice di procedura civile, dispone che il giudice possa desumere argomenti di prova anche dal contegno assunto dalle parti nel corso del processo. Al riguardo, evidenzia che tale disposizione rappresenta uno dei fondamentali principi cui è ispirato il processo civile.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Berretta, all'esito della discussione testé svoltasi, ritiene di dover riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso sul subemendamento Colletti 0.1.500.5 – volto a sopprimere il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 96, terzo comma, del codice di pro-

cedura civile –, sul quale esprime pertanto parere favorevole.

Il Viceministro Enrico COSTA, esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.500.1, 0.1.500.2 e 0.1.500.3.

Alfonso BONAFEDE (M5S), illustra il subemendamento Colletti 0.1.500.4, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.1.500.4, quindi approva il subemendamento Colletti 0.1.500.5 e l'emendamento 1.500 dei relatori, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro per l'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 15.45.

5-07507 Chiarelli e Capezzone: Sul programma di protezione di Rocco Varacalli.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, rileva la necessità che su tutta la vicenda sia effettuata un'approfondita riflessione, anche al fine di adottare iniziative di carattere normativo per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distaccate di Corte d'appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori di cui ai punti 5) e 6);

2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, introducendo le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui, in seguito alla soppressione, sono attribuite le funzioni, salvo il diritto, ove già maturato al momento di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;

4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del

luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione, con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente del tribunale con provvedimento di organizzazione tabellare designi il presidente titolare della sezione;

4-bis) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'emissione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi e dettare la disciplina dell'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;

4-ter) prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali di cui al punto 6);

5) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali di cui al punto 1) in primo grado:

a) i procedimenti attualmente devoluti al tribunale civile ordinario in ma-

teria di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando ci sono figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;

b) i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, che sono attribuiti alle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 6;

c) i procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile quando è in corso tra i genitori un procedimento di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, o un procedimento relativo ai figli nati fuori dal matrimonio o instaurato ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;

d) i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare esclusi quelli di cui al punto 6;

6) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 1) tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983.-numero 184, e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile salvo quanto previsto dal punto 5), lettera c), oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale e ogni altro procedimento attualmente devoluto al tribunale per i minorenni in materia penale e civile e amministrativa;

6-bis) prevedere che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la Corte d'appello o con una sezione di Corte d'appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

7) prevedere l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate

per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti indicati ai punti 5) e 6); prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;

8) assicurare alle sezioni specializzate di cui al punto 1) l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;

9) prevedere che le sezioni specializzate di cui al punto 6 operino nella composizione attualmente prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404;

10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al punto 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:

10.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio la quale preveda:

a) introduzione con ricorso con previsione di un termine libero a comparire per la controparte di almeno 20 giorni, riducibile in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;

b) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

c) celebrazione di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al punto

1) o altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori (salvo che gli stessi non siano capaci di discernimento), eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, infine adotta provvedimenti provvisori e fissa udienza per l'assunzione delle prove (richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all'esito dell'ascolto di parti e minori) o, se non sia ritenuta necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione (con o senza termini per memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti);

d) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della Corte di Appello;

e) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque momento, se necessaria, sentite le parti;

f) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori e del potere di emanarla in forma monocratica;

g) della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

10.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali/congiunti e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la quale preveda:

a) introduzione con ricorso congiunto;

b) comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al punto 1) o ad altro giudice delegato il quale valuta i presupposti della

domanda e la corrispondenza all'interesse del minore delle condizioni concordate disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;

c) rimessione al collegio per l'omologa delle condizioni di separazione o di disciplina della filiazione fuori dal matrimonio, per la sentenza di divorzio congiunto nel restante caso;

10.3) dettare una disciplina omogenea, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale:

a) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

b) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

c) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contenendoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;

d) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con l'ufficio del pubblico ministero di cui al punto 13), nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore di cui all'articolo 403 del codice civile;

e) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento cautelare unificati;

f) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando, quelli reclamabili in Corte di Appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50 bis del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

g) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.

10.4). assicurare che:

a) sia assicurata l'adeguata considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto diretto con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove lo ritenga opportuno; salvo che il giudice valuti che il minore non sia capace di discernimento;

b) sia assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;

11) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai punti 5) e 6) sono esercitate dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;

12) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 6) i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;

13) istituire presso le procure della repubblica presso i tribunali di cui al punto 6) gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; e prevedere, presso le procure generali, l'individuazione,

nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;

14) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate di cui al punto 6) esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, nella stessa composizione prevista dall'ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 2 di detto decreto per ciascuna delle funzioni previste;

15) prevedere che costituisca titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al punto 13 il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad azioni di formazione, e che i magistrati privi di titoli per pregresse esperienze in materia di famiglia e minori che siano comunque assegnati alle sezioni specializzate debbano svolgere corsi di formazione presso la scuola superiore della magistratura secondo le indicazioni del consiglio superiore della magistratura;

16) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche azioni di formazione, che saranno organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura e che avranno come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e PM della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore;

17) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al punto 1) nonché degli uffici del pub-

blico ministero adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 6) senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia;

18) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione, di esecuzione, nonché quelle di coordinamento dello stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie. ».

1. 25. *(Nuova formulazione)* Ferranti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: nel rispetto *inserire le seguenti:* della garanzia del contraddittorio e.

1. 79. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Sannicandro.

All'emendamento 1.500 dei Relatori, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del periodo.

0. 1. 500. 5. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile.

1. 500. I Relatori.

ALLEGATO 2

5-07507 Chiarelli e Capezzone: Sul programma di protezione di Rocco Varacalli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, rispondo all'interrogazione degli onorevoli Chiarelli e Capezzone per quanto riguarda le speciali misure di protezione in favore del collaboratore di giustizia Rocco Varacalli.

Al riguardo, premetto che nel novembre del 2006 il signor Varacalli è stato ammesso alle speciali misure di protezione in virtù di una determinazione assunta dalla competente Commissione centrale presso il Ministero dell'interno sulla base di una proposta formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino – Direzione distrettuale antimafia.

L'ammissione alle misure tutorie è stata disposta in relazione alle dichiarazioni rese dal signor Varacalli nell'ambito di alcuni procedimenti penali legati ad attività criminali della 'ndrangheta.

Successivamente, nell'aprile del 2009, la stessa Commissione centrale ha deciso di non prorogare il programma di protezione con contestuale capitalizzazione delle misure assistenziali, disponendo, come prevede la legge, il perdurare di alcune misure di tutela quali l'accompagnamento agli impegni di giustizia e l'assistenza legale per i procedimenti connessi alla collaborazione.

Questi residui benefici sono stati poi revocati nell'ottobre del 2012 a causa dell'inosservanza, da parte del signor Varacalli, degli obblighi comportamentali prescritti. Nel contempo è stato anche avviato il recupero della somma di capitalizzazione delle misure assistenziali.

Nel febbraio 2013, a seguito di una nuova proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con parere favorevole della Direzione Nazionale Antimafia, la Commissione centrale ha ritenuto di riammettere il signor Varacalli al programma speciale di protezione, prevedendo comunque che nel relativo contratto fosse espunta la voce della capitalizzazione.

Con successiva delibera risalente al luglio dello scorso anno, sempre su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Commissione Centrale ha esteso il programma di protezione alla compagna del signor Varacalli, la quale dimora in un domicilio protetto e percepisce un contributo mensile, a cura del competente Servizio Centrale di Protezione.

Attualmente il collaboratore di giustizia risulta detenuto e, secondo quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, finirà di scontare la pena nel 2025.